

Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Mestre Venezia, 17 aprile 2023
Prot. n. 0000339/23 – Rif. mf/NI

**A tutti i Geologi
della Regione del Veneto
Loro Sedi**

Circolare informativa n°3/2023

Chiarimenti sull'accesso alla documentazione dei piani di Assetto del Territorio (PAT/PATI).

La presente nota in risposta ad alcune richieste pervenute riferite alle difficoltà di accesso alla documentazione dei Piani di Assetto del Territorio (P.A.T./P.A.T.I.). Ai fini di fornire un quadro esaustivo è utile definire le due tipologie principali relative alla documentazione dei Piani di Assetto del Territorio: a) Elaborati di progetto del P.A.T.; b) dati e documenti del Quadro Conoscitivo del P.A.T.

a) Elaborati di progetto del P.A.T.

Relativamente agli elaborati di progetto del PAT, questi, come atti di pianificazione territoriale devono essere resi pubblici senza oneri attraverso i portali della pubblica amministrazione.

Gli obblighi di pubblicità e trasparenza, in materia di attività di pianificazione e governo del territorio sono disciplinati dall'articolo 39, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'articolo si compone di quattro commi.

Il primo comma, prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri:

- a) i piani territoriali;
- b) i piani di coordinamento;
- c) i piani paesistici;
- d) gli strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti.

Per effetto dell'art. 43, comma 1, lettera f), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha abrogato la lettera b), del comma 1, del d.lgs. 33/2013, non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, prima che siano portati all'approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.

Il comma 2, della norma in vigore, stabilisce che la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse, è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

Il comma 3, prevede che la pubblicità degli atti di cui al comma 1, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. Il comma 4, recita, infine, che restano ferme le discipline di dettaglio, previste dalla vigente legislazione statale e regionale, qualora impongano ulteriori obblighi.

Sul tema degli obblighi di trasparenza è intervenuta anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), da ultimo, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, al Paragrafo 8.3. L'ANAC ha chiarito che tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, ai sensi dell'art. 39, del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere).

L'Autorità, inoltre, ha sottolineato che la pubblicità dei suddetti atti è condizione per l'acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dal comma 3, del medesimo art. 39.

Da ultimo, si ricorda che:

- a) tutte le pubblicazioni vanno previste nella sezione del sito web del comune denominata Amministrazione trasparente> Pianificazione e governo del territorio, con aggiornamento tempestivo degli atti da pubblicare;
- b) l'obbligo riguarda anche gli atti di pianificazione urbanistica, approvati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 (20 aprile 2013), che producono effetti anche dopo tale data.

L'accesso civico semplice ex art. 5 co. 1 dlgs 33/13 si configura come rimedio all'inosservanza degli obblighi di pubblicazione ovvero per i documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. La normativa vigente prevede un obbligo di pubblicazione per i piani urbanistici ex art. 39 dlgs 33/13 ma non per i documenti che compongono il piano (fra i quali si possono annoverare le risorse informative del quadro conoscitivo). Si ritiene pertanto corretto l'assoggettamento dei documenti che compongono il piano alla disciplina generale (e più restrittiva) dell'accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/90.

Ciò detto, l'accesso civico semplice è gratuito salvo rimborso delle copie ex art. 5 co. 4 ("Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali).

L'accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241 /90 si esercita mediante esame ed estrazione di copia. Ex art. 25 "l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

b) dati e documenti del Quadro Conoscitivo riferiti al P.A.T.

Riguardo alla richiesta dei dati e dei documenti del Quadro Conoscitivo, ovvero del sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Esso costituisce il complesso delle informazioni necessarie per una organica ed esaustiva rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, nonché il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei

contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente (fonte Regione del Veneto).

Il quadro conoscitivo, come chiaramente espresso dall'art. 13 comma d) della legge urbanistica regionale (L.R. 11/2004 e s.m.i.) è parte integrante del PAT e quindi anch'esso, almeno in forma consultabile dal pubblico (PDF o webgis), deve essere accessibile.

Entrando brevemente negli aspetti tecnici, si rileva che gli elaborati geologici di progetto ed in particolare la compatibilità geologica e il dissesto idrogeologico (che rientrano nella tavola 3 di progetto del PAT - "carta delle fragilità"), la definizione delle "invarianti di natura geologica e ambientale" (che rientrano nella tavola 2), le relative norme di attuazione ma in parte le stesse scelte pianificatorie definite dalla tavola 4 ("carta della trasformabilità"), sono direttamente conseguenti alle elaborazioni contenute nel quadro conoscitivo geologico ("carta geomorfologica", "carta idrogeologica", "carta litologica" e relativa "relazione geologica"). Ne consegue che anche gli elaborati geologici del PAT e, analogamente gli elaborati geologici del PI (Piano degli Interventi), devono essere pubblicamente accessibili.

Per approfondimenti sul quadro conoscitivo si rimanda alle risorse online e a quanto riportato nel sito della Regione del Veneto in attuazione alla Legge Regionale 11/2004:

Definizione di quadro conoscitivo:

<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/quadro-conoscitivo>

Istruzioni per il download del quadro conoscitivo

<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/download-quadro-conoscitivo>

Distinti saluti.

Il Segretario
Dott. Geol. Andrea Mazzuccato



Il Presidente
Dott. Geol. Giorgio Giacchetti

